

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2157

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAGNAI, MOLINARI, BORDONALI, CECCHETTI,  
FURGIUELE, GIAGONI, IEZZI, LOIZZO**

Modifiche alla disciplina relativa all'adozione dello statuto e alla nomina degli organi della Banca d'Italia nonché approvazione del nuovo statuto della medesima

*Presentata il 2 dicembre 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che riprende il testo del disegno di legge n. 1332 presentato al Senato nella XVIII legislatura, intende apportare alcune modifiche allo statuto e agli organi della Banca d'Italia.

Il nesso fra la struttura delle istituzioni nazionali e la crescita economica dei singoli Paesi, nel contesto del processo di globalizzazione, è stato evidenziato da economisti, politologi e storici nel corso degli ultimi decenni (ricordiamo in particolare l'opera del premio Nobel Douglass North e quella dell'economista Dani Rodrik).

Questo nesso assume particolare rilievo nel quadro del progetto europeo. L'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea stabilisce, al paragrafo 3, che « L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo

sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale [...]. Essa promuove la coesione economica [...] tra gli Stati membri ».

Affinché la forte competizione tra Stati membri sia efficiente e conduca al progresso dell'Unione, favorendo la convergenza e quindi la coesione delle economie nazionali (invece di cristallizzare eventuali situazioni di svantaggio comparato) occorre che le forze di mercato agiscano a parità di condizioni in ogni Stato membro. Elemento indispensabile per assicurare questa parità di condizioni è una ragionevole armonia nell'architettura delle istituzioni nazionali, tale da facilitare il loro dialogo e

il loro coordinamento nell'ambito europeo, assicurando il rispetto delle prerogative che l'ordinamento nazionale e quello europeo conferiscono loro.

La Banca d'Italia, costituita con la legge 10 agosto 1893, n. 449, e dichiarata istituto di diritto pubblico dall'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, nonché dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è la banca centrale della Repubblica italiana. Oltre all'assolvimento del servizio di tesoreria dello Stato, nel corso degli anni la Banca d'Italia ha assunto numerose funzioni di natura pubblicistica, sia per quanto attiene alla regolazione del mercato bancario e finanziario, compito in relazione al quale collabora con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), sia in quanto parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (articolo 1, comma 3, dello statuto della Banca d'Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2022).

Questa continua evoluzione, dovuta, da un lato, alla necessità di investire sempre più la Banca d'Italia del ruolo di autorità indipendente e, dall'altro lato, al progressivo adeguamento alla disciplina eurounitaria, ha generato una stratificazione della normativa nazionale; la presente proposta di legge intende intervenire sulla disciplina nazionale per conformarla alle forme organizzative più diffuse nell'ambito delle banche centrali nazionali dell'Eurozona, avendo particolare riguardo alle prassi dei Paesi che registrano i migliori parametri macroeconomici.

Una succinta analisi comparatistica degli ordinamenti delle autorità di vigilanza nazionali negli altri Stati membri del SEBC, e in particolare dell'Eurosistema, rileva come in questi si eserciti la massima cautela al fine di assicurare che la tutela del principio di indipendenza dall'Esecutivo, sancito dall'articolo 7 del Protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione eu-

ropea (TFUE), si contemperì con il ruolo del Parlamento, suprema espressione della sovranità popolare, e del Governo, titolare dell'indirizzo politico generale del Paese. L'obiettivo, in altri termini, è quello di evitare che attraverso l'indipendenza si possa intaccare il meccanismo di bilanciamento e controllo dei poteri tipico delle democrazie liberali.

In particolare, e con riferimento al solo Eurosistema, in otto delle diciannove banche centrali che ad esso partecipano il Parlamento è coinvolto, in forme più o meno penetranti, nella nomina dei membri del Direttorio; in sette altri casi, invece, nella nomina dei membri del Direttorio è coinvolto a vario livello il Governo. Questi meccanismi sono compiutamente riflessi nello statuto della *Bundesbank* tedesca (*Gesetz über die Deutsche Bundesbank*), il quale, all'articolo 7, paragrafo 3, prevede che: « I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati dal Presidente federale. La nomina del presidente, del vicepresidente e di un altro membro avviene su proposta del Governo federale, quella degli altri tre membri su proposta del Bundesrat d'intesa con il Governo federale ». In questo senso, la prassi tedesca si situa in una posizione intermedia tra quella di Paesi come l'Austria, in cui la designazione dei quattro membri del Direttorio compete al Governo federale, e quella della Finlandia e dei Paesi baltici, in cui il ruolo preminente spetta al Parlamento (come in Lettonia, dove il Governatore è eletto dal Parlamento su proposta di almeno dieci suoi membri e gli altri componenti del Direttorio sono eletti dal Parlamento su proposta del Governatore).

Un ruolo attivo del Parlamento, o addirittura del Governo, nella designazione dei vertici della banca centrale nazionale non è quindi considerato, nella maggior parte dei Paesi dell'Eurosistema, come una lesione del principio di indipendenza delle banche centrali nazionali.

D'altro canto, il principio di indipendenza richiede che le banche centrali nazionali non possano, come previsto dall'articolo 130 del TFUE, « sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni [...], dai go-

verni degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo», e che «i Governi [...] si impegnino a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti», ma non attiene strettamente alle modalità di designazione dei vertici. Del resto, nell'ordinamento italiano non mancano esempi di autorità amministrative indipendenti in cui la nomina dei vertici preveda un passaggio parlamentare o un intervento governativo; la Banca d'Italia, per la sua autorità sui mercati autorizzati e vigilati, si può iscrivere a pieno titolo nel novero delle autorità indipendenti.

La presente proposta di legge, dunque, pur garantendo e rafforzando lo svolgimento delle funzioni della Banca d'Italia, salvaguardandone l'indipendenza istituzionale, intende evitare, al contempo, che sia la medesima ad operare le eventuali modifiche al proprio statuto, conferendo tale ruolo alla legge.

Il quadro normativo di riferimento su cui interviene la presente proposta di legge è rappresentato da tre atti principali:

1) l'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, che attiene alle modalità di deliberazione e approvazione dello statuto della Banca d'Italia;

2) l'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, relativo agli organi della Banca d'Italia;

3) l'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che reca ulteriori disposizioni relative alla Banca d'Italia.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli e di un allegato.

L'articolo 1 modifica l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 43 del 1998, relativo alle modalità di deliberazione e approvazione dello statuto della Banca d'Italia, stabilendo che lo statuto e le sue modificazioni siano approvati con legge, sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base alle quali le norme nazionali, di rango

primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa europea per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti.

L'articolo 2, modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 133 del 2013, definisce in modo puntuale e organico la struttura del Direttorio della Banca d'Italia, precisando il procedimento di nomina alle relative cariche.

Per le figure apicali e monocratiche del Governatore e del direttore generale, la nomina avviene su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo. La nomina dei tre vice direttori generali è effettuata, per uno di essi, con la procedura già menzionata per il Governatore e il direttore generale, mentre per gli altri due è prevista l'elezione, a scrutinio segreto, di uno per ciascuna Camera. Sono inoltre specificati i requisiti che i membri del Direttorio debbono possedere per farne parte.

A tal riguardo, si osserva che la riserva di cittadinanza prevista dall'articolo 2 della presente proposta di legge è conforme al disposto del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che all'articolo 1, nell'elencare i posti delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, cita esplicitamente, alla lettera *b*), «i posti con funzione di vertice amministrativo [...] della Banca d'Italia». Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri precisa, all'articolo 2, che il requisito della cittadinanza italiana è richiesto per l'esercizio di funzioni amministrative che comportino l'elaborazione, la decisione e l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, come appunto le attività di vigilanza. La stessa Commissione europea, nella comunicazione COM(2002)694 definitivo, dell'11 dicembre 2002, ha chiarito che in simili circostanze la riserva di nazionalità non può essere considerata come ostacolo alla compiuta realizzazione della libera circolazione dei lavoratori. Quest'ultima, infatti, deve co-

munque incontrare un limite laddove coinvolga impieghi « direttamente collegati ad attività specifiche della pubblica amministrazione » che investano l'« esercizio dell'autorità pubblica e della responsabilità di salvaguardare gli interessi generali dello Stato ».

È opportuno evidenziare che quest'ultima questione, relativa alla riserva di nazionalità, è già stata oggetto di pronuncia da parte del Consiglio di Stato in adunanza plenaria con la sentenza n. 9 del 25 giugno 2018, in cui è richiamata, tra l'altro, la conforme giurisprudenza della Corte di giu-

stizia dell'Unione europea. Tali orientamenti giurisprudenziali, peraltro, si rispecchiano negli statuti di altre banche centrali dei Paesi dell'Eurosistema (Austria, Estonia, Lituania, Spagna).

L'articolo 3, infine, oltre all'abrogazione del comma 8 dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005, non compatibile con le innovazioni introdotte, contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore della legge e del nuovo statuto della Banca d'Italia, riportato in allegato alla presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43)*

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, è sostituito dal seguente:

«2. Lo statuto della Banca e le sue modificazioni sono approvati con legge, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 19, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ».

### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5)*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il Direttorio della Banca d'Italia esercita i compiti di governo e di direzione della Banca, indicati dallo statuto. Il Direttorio è un organo collegiale composto dal Governatore, che lo presiede, dal direttore generale e da tre vice direttori generali. Il Governatore e i componenti del Direttorio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Il Governatore, il direttore generale e uno dei vice direttori generali sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Due vice direttori generali sono eletti, uno dalla Camera dei deputati e uno dal Senato della Repubblica, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti, tra i soggetti che abbiano manifestato il loro interesse alla nomina al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, che curano la pubblicità dell'avviso di indizione delle elezioni e delle

manifestazioni di interesse alla nomina. I membri del Direttorio devono avere cittadinanza italiana. Essi sono scelti tra dipendenti della Banca d'Italia, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità dotate di alta e riconosciuta esperienza in settori economici o in organi costituzionali ».

Art. 3.

*(Disposizioni finali)*

1. Il comma 8 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, lo statuto della Banca d'Italia è approvato nel testo di cui all'allegato annesso alla presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO  
(*Articolo 3, comma 2*)

**STATUTO DELLA BANCA D'ITALIA**

**Indice**

Titolo I

COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA

Titolo II

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

Assemblea dei Partecipanti

Consiglio superiore

Collegio sindacale e censori

Direttorio

Governatore

Direttore generale e Vice Direttori generali

Titolo III

FILIALI DELLA BANCA

Sedi

Succursali

Direttori

Titolo IV

OPERAZIONI DELLA BANCA

Titolo V

BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I  
COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA

Art. 1.

1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza, nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici o privati.
3. La Banca d'Italia, quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito denominato « Trattato »).
4. La Banca d'Italia è autorità nazionale competente nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013.
5. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività strumentali alle proprie funzioni.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma.
2. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali.
3. La struttura organizzativa dell'amministrazione centrale e delle filiali, definita nei regolamenti, si ispira a principi di funzionalità e di efficienza.

Art. 3.

1. Il capitale della Banca d'Italia è di 7.500.000.000 euro ed è rappresentato da 300.000 quote nominative di partecipazione del valore nominale di 25.000 euro ciascuna.
2. I diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati al valore del capitale e a quanto previsto all'articolo 37, comma 2, lettera *b*).
3. Le quote di partecipazione possono appartenere esclusivamente a:
  - a*) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
  - b*) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
  - c*) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  - d*) enti e istituti di previdenza e assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4. Nessun partecipante può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia; tali quote debbono essere alienate nel termine stabilito dal Consiglio superiore.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si considerano partecipazioni indirette, per la quota corrispondente, quelle possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo stabilite dagli ordinamenti di settore relativi ai partecipanti.

6. Il Consiglio superiore, con il parere favorevole del Collegio sindacale, avendo a riferimento la salvaguardia del patrimonio della Banca, disciplina i casi, i limiti, le modalità e le condizioni sulla base delle quali, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di cui al comma 4, la Banca può acquistare temporaneamente quote del proprio capitale dai soggetti indicati nel comma 3, fermo restando che l'acquisto avviene per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle quote. Con le medesime modalità sono altresì stabilite idonee forme di pubblicità atte a garantire la trasparenza delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate e la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati. Per il periodo in cui le quote restano nella disponibilità della Banca il diritto di voto è sospeso, ma le quote sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni. I dividendi sono imputati alle riserve statutarie.

7. Le quote di partecipazione non possono essere cointestate. Su di esse sono ammesse soltanto annotazioni di vincolo per garanzia, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.

#### Art. 4.

1. Le quote di partecipazione sono dematerializzate e sono immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Il trasferimento delle quote ha luogo mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti.

3. La Banca d'Italia procede all'aggiornamento del registro dei partecipanti entro trenta giorni dalla scritturazione dei movimenti delle quote di partecipazione sui conti di cui al comma 2.

## TITOLO II

CAPO I  
AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

## Art. 5.

1. Gli organi centrali dell'Istituto sono:

- a) l'assemblea dei partecipanti;
- b) il Consiglio superiore;
- c) il Collegio sindacale;
- d) il Direttorio;
- e) il Governatore;

f) il direttore generale (nella versione inglese: *Senior Deputy Governor*) e i vice direttori generali (nella versione inglese individualmente definiti *Deputy Governor*).

2. Le riunioni degli organi collegiali possono tenersi in presenza o con l'utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza. La partecipazione da remoto è consentita con l'adozione di accorgimenti tecnici e procedurali idonei ad assicurare la riservatezza delle comunicazioni, l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio contestuale del diritto di intervento e di voto. L'avviso di convocazione indica le modalità di svolgimento e partecipazione.

CAPO II  
ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

## Art. 6.

1. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie.

2. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dallo statuto e non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo statuto del SEBC e della Banca centrale europea (BCE), dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da almeno quaranta giorni, di quote complessivamente pari o superiori al 10 per cento del capitale. Le assemblee presso l'amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente più anziano per nomina e, a parità di nomina, per età.

4. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5. L'assemblea approva il regolamento disciplinante le modalità del suo funzionamento.

Art. 7.

1. L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'amministrazione centrale, non più tardi del 31 marzo, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto dell'utile netto e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali.

2. L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il giorno 15 del mese di gennaio, con domanda sottoscritta da uno o più partecipanti che siano titolari, da almeno quaranta giorni, di quote non inferiori al 2 per cento del capitale. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.

Art. 8.

1. Qualora non sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il presidente può aggiornare l'assemblea a quello successivo.

2. Nel caso in cui, nel secondo giorno, l'assemblea non sia regolarmente costituita, restano valide le deliberazioni prese nel primo giorno. Per la discussione delle altre materie da trattare si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nell'articolo 10.

Art. 9.

1. Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea coloro che risultano titolari di quote al termine del quarantesimo giorno precedente alla data dell'assemblea in prima convocazione. I partecipanti che siano titolari di un numero di quote inferiore allo 0,1 per cento del capitale possono intervenire ed esprimere il proprio voto solo facendosi rappresentare da un altro partecipante.

2. Ogni partecipante avente diritto può intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca né del Collegio sindacale, munita di procura speciale.

3. Ogni intervenuto non può rappresentare più di quattro partecipanti.

Art. 10.

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quarto del capitale.

2. In mancanza, l'assemblea è rinviata a non meno di otto e a non più di quindici giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa

seconda riunione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

3. Del rinvio dell'assemblea è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione.

4. Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.

#### Art. 11.

1. I verbali delle assemblee presso l'amministrazione centrale sono redatti da un notaio e devono essere firmati, entro la fine del mese successivo a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò delegati dall'assemblea.

#### Art. 12.

1. Nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8, l'assemblea dei partecipanti è convocata presso le sedi quando ha per oggetto la nomina di consiglieri superiori o la revoca del loro mandato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 15.

2. L'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno un decimo del capitale. In mancanza, l'assemblea è riconvocata con le formalità stabilite nell'articolo 10.

3. L'ufficio di segretario dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in sua assenza, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.

4. Qualora il numero dei consiglieri superiori da nominare sia pari o superiore a sette, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea da tenersi presso l'amministrazione centrale della Banca con l'osservanza delle modalità stabilite per l'assemblea ordinaria.

5. In tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna sede.

#### Art. 13.

1. Sono validamente assunte le deliberazioni che ottengono il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

2. Le nomine devono farsi per schede segrete.

### CAPO III CONSIGLIO SUPERIORE

#### Art. 14.

1. Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di tredici consiglieri. I consiglieri sono nominati dall'assemblea, convocata ai sensi dell'articolo 12, tra i candidati individuati dal comitato previsto dal comma 5 del presente articolo, in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 15.

2. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due volte.

3. Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando sostituisce il Governatore, esercita il diritto di voto nel caso di cui all'articolo 16, comma 5.

4. I vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali.

5. Il Consiglio superiore costituisce al proprio interno un comitato nomine, composto di tre consiglieri effettivi e due supplenti, con il compito di vagliare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 da parte dei candidati alla nomina o alla rielezione a consigliere. Il Consiglio superiore disciplina il funzionamento di tale comitato attraverso un regolamento.

6. Su proposta del Governatore il Consiglio può costituire al suo interno altri comitati, per l'esame di specifiche materie.

#### Art. 15.

1. I candidati alla carica di consigliere superiore sono individuati tra personalità con significativa esperienza nel settore imprenditoriale, nell'attività libero-professionale, nell'insegnamento universitario o nell'alta dirigenza della pubblica amministrazione, che siano altresì in possesso di requisiti di onorabilità e di indipendenza.

2. Il comitato nomine verifica il possesso dei requisiti prima della presentazione dei nominativi dei candidati all'assemblea, anche sulla base di dichiarazioni acquisite dagli interessati, dalle quali risulti comprovato che il nominativo interessato:

*a)* non è incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile per gli amministratori di società;

*b)* non ha riportato alcuna condanna, anche non definitiva, per delitti non colposi, né alcuna condanna a pena detentiva, anche ove applicata su richiesta delle parti;

*c)* non ricopre cariche o funzioni pubbliche di governo centrale o locale né ha incarichi di carattere politico;

*d)* non ricopre e non ha ricoperto negli ultimi due anni cariche presso banche e società operanti nei settori finanziario o assicurativo o presso altri soggetti che per natura, attività esercitata o per altre circostanze anche contingenti, siano sottoposti a poteri di controllo, di vigilanza o comunque autoritativi della Banca d'Italia;

*e)* non svolge né ha svolto negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero di lavoro autonomo di carattere coordinato e continuativo per alcuno dei soggetti indicati alla lettera *d)*;

*f)* non si trova per qualsiasi ragione personale o professionale in posizione di conflitto di interessi con la Banca d'Italia.

3. Il consigliere si impegna a portare a conoscenza del Consiglio ogni circostanza successiva alla nomina che possa dar luogo all'eventuale perdita dei requisiti.

## Art. 16.

1. Il Consiglio superiore si riunisce di norma presso l'amministrazione centrale della Banca su convocazione e sotto la presidenza del Governatore.

2. Le riunioni, qualora particolari circostanze lo richiedano, possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza ubicati presso le sedi della Banca, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione e di votare in tempo reale.

3. Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono almeno una volta ogni due mesi; le altre ogniqualevolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il Governatore o chi ne fa le veci.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni si fanno per voto palese o, quando riguardino persone, anche sulla base di elenchi, per scrutinio segreto.

6. I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono sottoscritti dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

## Art. 17.

1. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca.

2. Il Consiglio superiore non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

3. In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, il Consiglio:

*a)* esamina e approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e la destinazione dell'utile netto secondo le modalità previste dal titolo V;

*b)* approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;

*c)* autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro e si pronunzia sugli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;

*d)* emana i regolamenti interni dell'Istituto;

*e)* determina la pianta organica del personale, nomina i dipendenti e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei

medesimi; decide in ordine alle sanzioni disciplinari nei casi previsti dal regolamento del personale;

*f)* approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;

*g)* adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale nonché l'assetto organizzativo generale della Banca;

*h)* nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore;

*i)* nomina i corrispondenti della Banca all'estero;

*l)* determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;

*m)* fissa il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d'interesse pubblico;

*n)* vigila sul rispetto dei requisiti di partecipazione al capitale della Banca previsti dall'articolo 3 e sulla sussistenza, negli esponenti aziendali e nei partecipanti dei soggetti acquirenti di quote di detto capitale, dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla disciplina normativa e statutaria a questi applicabile, esercitando i relativi poteri previsti dalla legge e dallo statuto;

*o)* delibera sulle altre questioni concernenti l'amministrazione generale della Banca, non demandate all'assemblea dei partecipanti, che il Governatore ritenga di sottoporre a esso.

4. Il Consiglio è informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare:

*a)* sugli indirizzi strategici aziendali;

*b)* sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;

*c)* sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;

*d)* sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale.

#### CAPO IV COLLEGIO SINDACALE E CENSORI

##### Art. 18.

1. Il Collegio sindacale, nominato ai sensi dell'articolo 7 dall'assemblea dei partecipanti, è composto da cinque membri effettivi, tra cui il presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni; i sindaci effettivi sono rieleggibili non più di tre volte.

2. I membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 2.

3. Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'amministrazione centrale e direttamente o per mezzo di censori presso le sedi e

le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

4. Verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, esamina il bilancio, senza alcun pregiudizio per l'attività svolta dal revisore esterno di cui all'articolo 41, ed esprime il proprio parere sulla destinazione dell'utile netto.

5. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore.

6. Il Collegio sindacale comunica, ove occorra, al Governatore le proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori.

7. Ai sindaci è corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.

#### Art. 19.

1. I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.

2. I censori prendono contezza dell'andamento dell'attività delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati.

3. Per incarico dei sindaci, eseguono verifiche di cassa, che devono comunque essere effettuate in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.

4. Riferiscono al Collegio sindacale, per le eventuali comunicazioni al Governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza.

### CAPO V DIRETTORIO

#### Art. 20.

1. Il Direttorio è un organo collegiale composto dal Governatore, dal direttore generale e dai tre vice direttori generali.

2. I membri del Direttorio durano in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

3. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Spettano altresì al Direttorio le competenze derivanti dalla partecipazione della Banca d'Italia al SEBC, salvi i poteri e le competenze del Governatore previsti dall'articolo 24, comma 2.

5. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio può rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalità di esercizio, per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.

## Art. 21.

1. Il Governatore e i membri del Direttorio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, adottato in base alle procedure di nomina di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Il Governatore, il direttore generale e uno dei vice direttori generali sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tra le persone in possesso dei requisiti di cui al comma 4.

3. Due vice direttori generali sono eletti, uno dalla Camera dei deputati e uno dal Senato della Repubblica, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti, tra le persone in possesso dei requisiti di cui al comma 4 che abbiano manifestato il loro interesse alla nomina con le modalità definite dalla legge.

4. I membri del Direttorio devono avere cittadinanza italiana. Essi sono scelti tra dipendenti della Banca, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e personalità dotate di alta e riconosciuta esperienza in settori economici o in organi costituzionali.

## Art. 22.

1. Il Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il direttore generale, convoca il Direttorio, stabilendo l'ordine del giorno, ogniqualevolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni del Direttorio sono presiedute dal Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i criteri previsti dagli articoli 25 e 26; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto un verbale.

4. Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio decide con deliberazione.

5. I provvedimenti del Direttorio sono emanati con atto a firma del Governatore ovvero di uno degli altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti dagli articoli 25 e 26, con riferimento alla deliberazione collegiale che contiene la motivazione del provvedimento.

6. Nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di cui all'articolo 20 possono essere presi dal Governatore ovvero da uno degli altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti dagli articoli 25 e 26. Tali provvedimenti vengono sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima riunione utile.

## Art. 23.

1. Il Direttorio può, con deliberazione, individuare i provvedimenti o le categorie di provvedimenti, tra quelli di cui all'articolo 20, comma 3, da adottare mediante approvazione di proposte scritte, secondo le modalità previste ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Per l'adozione dei provvedimenti individuati ai sensi del comma 1, le competenti unità organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro del Direttorio proposte di decisione definite e motivate.

3. Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque giorni da quello della consegna, i provvedimenti si intendono adottati dal Direttorio alla data dell'ultima approvazione.

4. In mancanza, o a seguito di espressa richiesta di uno dei componenti, l'adozione dei provvedimenti è rimessa alla discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale.

5. Dei provvedimenti adottati con le suddette modalità deve essere fatta menzione nel verbale della prima riunione utile.

## CAPO VI GOVERNATORE

### Art. 24.

1. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.

2. Ha le competenze e i poteri riservati ai membri degli organismi decisionali della BCE previsti dal Trattato e dallo statuto del SEBC.

3. Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali.

4. Sottopone al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al medesimo le informazioni previste dall'articolo 17.

5. Al Governatore è rimesso tutto quanto nella legge o nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore o al Direttorio.

## CAPO VII DIRETTORE GENERALE E VICE DIRETTORI GENERALI

### Art. 25.

1. Il direttore generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.

2. Attua le decisioni del Consiglio superiore e gli indirizzi della Banca e sovrintende alla gestione e all'organizzazione dell'Istituto; in tale ambito emana la normativa interna, dispone, sentito il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale, quando ciò non sia di competenza del Governatore, e ha la competenza generale per gli atti di ordinaria amministrazione.

3. Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca; può delegare al personale della Banca la conclusione di contratti e il compimento di singoli atti o categorie di atti.

## Art. 26.

1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il direttore generale è coadiuvato dai vice direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può sostituire il Governatore e il direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento.

2. La firma di uno dei vice direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del direttore generale.

TITOLO III  
FILIALI DELLA BANCA

CAPO I  
SEDI

## Art. 27.

1. In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza.

2. I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 2. Il loro numero varia, in ragione dell'attività delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il direttore della sede.

3. I reggenti delle sedi devono essere domiciliati nella regione ove sono chiamati a esercitare il loro ufficio.

4. I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

5. I membri del Consiglio superiore sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma 2, presso le sedi ove sono stati eletti.

6. Ogni Consiglio nomina tra i reggenti, per un periodo di tre anni, un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.

## Art. 28.

1. Il Consiglio di reggenza si riunisce di regola una volta ogni due mesi e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario o tre reggenti ne facciano domanda. Le riunioni avvengono nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

4. Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.

## Art. 29.

1. Il Consiglio di reggenza cura l'amministrazione generale della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, il servizio dell'apertura e chiusura delle sagrestie e le verifiche di cassa, per la cui effettuazione stabilisce i turni del caso.

2. La chiave della sagrestia di competenza dei reggenti è custodita presso la sede con modalità tali da assicurare che solo i reggenti possano acquisirne la disponibilità.

CAPO II  
SUCCURSALI

## Art. 30.

1. In ciascuna succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri, in numero variabile in ragione dell'attività delle singole succursali. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, tra persone in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 2. Essi durano in carica sei anni, si rinnovano per metà ogni triennio e sono rieleggibili.

2. I consiglieri devono essere domiciliati nella regione ove sono chiamati a esercitare il loro ufficio.

3. I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno; le riunioni avvengono nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2.

4. I consiglieri aventi funzioni di censore svolgono il servizio di apertura e chiusura delle sagrestie con le modalità di cui all'articolo 29, comma 2.

CAPO III  
DIRETTORI

## Art. 31.

1. La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore sulla base delle disposizioni interne emanate dall'amministrazione centrale.

2. I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi sia nei giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale.

3. Hanno potere di firma per la corrispondenza e per tutte le operazioni della filiale e possono delegare tali firme agli addetti della rispettiva sede o succursale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne.

4. Ai direttori delle filiali possono essere attribuiti compiti di coordinamento dell'attività di più filiali, in ambiti territoriali e con modalità e limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'Istituto.

## Art. 32.

1. In caso di assenza o impedimento del direttore e del vice direttore, la direzione provvisoria della filiale è affidata a un dipendente designato dal Governatore, sentito il Direttorio.

2. Nelle more della designazione, su indicazione dell'amministrazione centrale, è informato tempestivamente il presidente del Consiglio di reggenza affinché assuma egli stesso la direzione provvisoria della sede o deleghi altro reggente. Nelle succursali, la disposizione si applica nei confronti del consigliere, non avente funzioni di censore, più anziano per nomina ovvero, a parità di nomina, per età.

3. Coloro che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.

#### TITOLO IV OPERAZIONI DELLA BANCA

## Art. 33.

1. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

## Art. 34.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 33, la Banca può altresì compiere tutti gli atti e le operazioni connessi o strumentali allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:

- a) emettere titoli al portatore;
- b) emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
- c) ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
- d) ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
- e) negoziare e gestire strumenti finanziari;
- f) acquistare e alienare beni mobili;
- g) costruire, acquistare e alienare beni immobili;
- h) riscuotere per conto di terzi titoli esigibili in Italia e all'estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.

## Art. 35.

1. La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria dello Stato secondo speciali convenzioni. Può svolgere altri servizi per conto dello Stato.

TITOLO V  
BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ

Art. 36.

1. Ogni anno deve essere redatto il bilancio d'esercizio, corredato della relazione sulla gestione.
2. Le risorse patrimoniali e la destinazione dell'utile netto devono assicurare presìdi coerenti con l'indipendenza della Banca.
3. Il Consiglio superiore approva, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione e ne delibera l'invio per l'approvazione all'assemblea dei partecipanti, alla quale sono presentate anche la relazione del Collegio sindacale e quella prevista dal comma 4.
4. Il revisore o la società che esercita la revisione esterna esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dall'articolo 27 dello statuto del SEBC.

Art. 37.

1. Il Consiglio superiore, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.
2. L'utile netto è così destinato:
  - a) alla riserva ordinaria, fino alla misura massima del 20 per cento;
  - b) ai partecipanti, che risultano titolari delle quote al termine del quarantesimo giorno precedente alla data dell'assemblea in prima convocazione, fino alla misura massima del 6 per cento del capitale;
  - c) alla riserva straordinaria e ad eventuali fondi speciali fino alla misura massima del 20 per cento;
  - d) allo Stato, per l'ammontare residuo.
3. La riserva ordinaria, se diminuita per perdite, deve essere reintegrata in misura corrispondente al suo precedente ammontare prima di dar luogo alle altre destinazioni previste dal comma 2.

Art. 38.

1. Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabiliti dal Consiglio superiore.
2. I rischi derivanti dalla complessiva attività della Banca sono presidiati da un apposito fondo da alimentare in relazione alla rischiosità generale.

Art. 39.

1. La Banca d'Italia trasmette alle Camere e al Governo una relazione sulla propria attività nei termini previsti dalla legge.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Banca d'Italia produce una relazione sugli andamenti economici e finanziari, la quale è oggetto, in una riunione pubblica non limitata ai partecipanti, di considerazioni da parte del Governatore.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 40.

1. I componenti del Direttorio e i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, a società in accomandita. Essi si attengono al codice etico approvato dal Consiglio superiore.

2. Il Consiglio superiore può tuttavia consentire l'assunzione di funzioni di amministratore di società o di altri enti, quando riconosca che ciò sia nell'interesse della Banca.

3. Per gli stessi motivi, può anche consentire l'assunzione di funzioni di sindaco da parte di dipendenti.

4. I componenti degli organi e i dipendenti della Banca osservano la massima riservatezza su tutte le notizie e le informazioni che acquisiscono in ragione del proprio ufficio.

### Art. 41.

1. La revisione dei conti è esercitata da un revisore esterno o da una società di revisione esterna scelti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, dello statuto del SEBC.

2. Il revisore o la società di revisione verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

3. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio sindacale, esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio previsto dall'articolo 36.

4. Il revisore o la società di revisione ha pieni poteri per esaminare tutti i libri e i documenti contabili e riceve e può chiedere ogni informazione utile alla revisione.

